

# GR\_GERICHTE ZK1 2019 69 vom 24. Juni 2021

GR Gerichte, 2021-06-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_ZK1\\_2019\\_69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK1_2019_69)

FR: GR\_GERICHTE ZK1 2019 69 du 24 juin 2021

IT: GR\_GERICHTE ZK1 2019 69 del 24 giugno 2021

## Regeste

misure cautelari nel contesto di una procedura di divorzio | Berufung ZGB Eherecht

## Erwägungen

### E. 15

/ 20 Il giudice è pertanto innanzitutto tenuto a determinare se si possa esigere che il coniuge eserciti una determinata attività lucrativa o estenda il suo grado di occupazione, tenuto conto segnatamente della sua formazione, della sua età e del suo stato di salute; trattasi di una questione di diritto. In un secondo momento il giudice deve quindi verificare se il coniuge possa effettivamente esercitare tale attività e quale reddito possa in tal modo conseguire, tenendo conto delle summenzionate circostanze e della situazione sul mercato del lavoro; quest'ultima costituisce per contro questione di fatto (DTF 143 III 233 con- sid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 11.3.1. Secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale federale, l'esigibilità del conseguimento di un reddito ipotetico è determinata segnatamente dall'età, dalla salute, dalle conoscenze linguistiche, dalla formazione professionale (attuale e prospettiva), dalle precedenti attività e dalla flessibilità del coniuge precedentemente responsabile della gestione della comunione domestica, così come dalla situazione sul mercato del lavoro. Il criterio dell'età non fonda per contro più come in passato una presunzione a favore o a sfavore dell'esigibilità di un'attività lucrativa (TF 5A\_104/2018 del 02.02.2021 consid. 5.6 primo paragrafo; al consid. 5.5 il Tribunale federale ha formalmente abbandonato la "regola dei 45 anni" precedentemente applicata). Di principio, il reintegro nella vita professionale dev'essere per tanto ormai ritenuto esigibile ogniquale volta esso sia possibile. Le eccezioni a tale regola previste dalla nuova giurisprudenza non sono applicabili nella fattispecie, non conseguendo alcuno dei coniugi un reddito sufficiente a finanziare due economie domestiche separate (cfr. TF 5A\_104/2018 del 02.02.2021 consid. 5.6 secondo paragrafo). Già sotto la precedente prassi del Tribunale federale – più generosa nei confronti del coniuge previamente responsabile della gestione della comunione domestica – il criterio dell'età era determinante soltanto qualora si fosse preteso da un coniuge di entrare ex novo nella vita professionale. Esso era invece d'importanza subordinata laddove si chiedeva meramente a un coniuge già professionalmente attivo di aumentare il suo grado d'occupazione (sentenze del Tribunale federale 5A\_538/2019 del 1° luglio 2020 consid. 3.1; 5A\_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2017, pag. 551). Nella fattispecie l'appellante non è più gravata da obblighi assistenziali e lavora già come aiuto domiciliare presso la D. \_\_\_\_\_ di K. \_\_\_\_\_ (con un volume d'impiego del 60% circa, cfr. act. TRM II./4), oltre a fare inventari presso la G. \_\_\_\_\_. Non è pertanto a lei richiesto un rientro ex novo nella vita professionale, bensì solamente un aumento del suo volume d'impiego. Segnatamente in

### E. 15.1

Con decreto 20 maggio 2019 l'allora presidente della Prima Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha concesso all'appellante il gratuito patrocinio (ZK1 19 76 act. F.1 dispositivo n. 1). Poiché l'appellante soccombe integralmente, il suo patrocinatore d'ufficio dev'essere adeguatamente remunerato dal Cantone dei Grigioni (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC). 15.2.1. Nella sua nota 12 luglio 2019 (act. G.2) il patrocinatore dell'appellante ha fatturato un onorario di CHF 1'687.50, facendo valere un dispendio temporale di 10.43 ore complessive. Si rileva che egli non ha tuttavia specificato la tariffa oraria applicata. Dividendo gli importi fatturati alla cliente per le ore di lavoro allegate, si può nondimeno concludere che è stata prevalentemente applicata una tariffa oraria di CHF 150.00 – presumibilmente per il lavoro dell'avvocato praticante Luisa Fazioli –, sebbene con alcune notevoli eccezioni (ovverosia le posizioni "rivedo appello" del 16 aprile 2019, "telefono da cliente" del 19 aprile 2019, "aggiornamento istanza di gratuito patrocinio" del 6 maggio 2019, "lettera a cliente" del 10 maggio 2019, "telefono da cliente" del 13 maggio 2019, "discussione interna pratica" del 15 maggio 2019, "sistema lettera" del 15 maggio 2019, "telefono da cliente")

#### **E. 15.4**

Da quanto detto discende che il patrocinatore dell'appellante dev'essere compensato dal Cantone dei Grigioni con CHF 1'872.00. È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.

#### **E. 16**

/ 20 considerazione dei recenti sviluppi giurisprudenziali, tale aumento dev'essere per tanto senz'altro considerato esigibile, nella misura in cui è possibile. 11.3.2. Per quanto concerne la possibilità del conseguimento di un reddito ipotetico si ricorda che, benché in procedure relative a provvedimenti cautelari sia sufficiente rendere verosimili i fatti allegati, rimangono nondimeno applicabili – mutatis mutandis – i principi di ripartizione dell'onere della prova stabiliti all'art. 8 CC. In virtù di tale norma, chi deduce un suo diritto da una circostanza da lui asserita deve fornirne la prova. Laddove in una procedura di modifica dei provvedimenti cautelari il (futuro) creditore di un obbligo di mantenimento postula il riconoscimento o l'aumento di contributi in suo favore, egli porta pertanto l'onere di rendere verosimili le circostanze fattuali da cui deduce tale pretesa (TF 5A\_299/2012 del 21.06.2012 consid. 3.1.2; 5A\_59/2016 del 01.06.2016 consid. 4.6). Sebbene nella presente procedura siano stabiliti per la prima volta contributi di mantenimento, la costellazione in esame costituisce essenzialmente una richiesta di modifica dei medesimi, non essendo stato stabilito nella procedura di protezione dell'unione coniugale un contributo di mantenimento a favore dell'appellante e avendo la stessa sinora provveduto al proprio sostentamento. Nella fattispecie l'appellante portava pertanto l'onere di rendere verosimile l'impossibilità di un aumento del suo volume d'impiego. A tal fine, essa avrebbe potuto segnatamente illustrare in dettaglio le eventuali ricerche d'impiego infruttuose da essa intraprese e inoltrare le relative corrispondenze. In assenza di simili allegazioni sostanziate – e, a fortiori, di qualsiasi prova a favore della relativa circostanza – si deve concludere che l'appellante non ha saputo rendere verosimile l'impossibilità di un aumento del suo volume d'impiego, nonché di riflesso il requisito necessario dell'impossibilità del conseguimento di un reddito ipotetico. Apparendo un aumento del volume d'impiego invece prima facie possibile per una persona nelle condizioni dell'appellante, è doveroso concludere che il conseguimento di un reddito ipotetico è nella fattispecie possibile. 11.3.3. Alla luce del contratto di lavoro e delle dichiarazioni dei redditi dell'appellante agli atti risulta di

principio esigibile e possibile un reddito di circa CHF 3'300.00 (sommando un reddito ipotetico aggiuntivo del 40% [arrotondato] ai CHF 2'412.50 percepiti nel 2018 dalla D. \_\_\_\_\_ sulla base di un volume d'im- piego del 60%). 11.4. Pertanto, anche qualora una riduzione del reddito dell'appellante fosse resa verosimile per il periodo successivo al gennaio 2019 (quod non; cfr. con- sid. 3.5 supra), i presupposti per imputare alla medesima un reddito ipotetico sono

#### **E. 17**

/ 20 nella fattispecie adempiuti. Il reddito dell'appellante avrebbe dovuto essere fissato in CHF 3'300.00, in ogni caso in un importo non inferiore a quanto da lei finora percepito (CHF 2'700.00 [arrotondati] nel 2018, in linea di massima CHF 2'635.00 [in media] negli anni 2015-2017; cfr. consid. 3.5 supra). 11.5. Il reddito ipotetico dell'appellante eccede pertanto di CHF 1'300.00 il reddi- to riconosciute in prima istanza. Computando tale reddito l'appellante non avreb- be più alcuna pretesa di mantenimento nei confronti dell'appellato, essendo il suo fabbisogno mensile (CHF 2'552.00, eventualmente allargato nella misura delle imposte scoperte) inferiore al suo reddito mensile (CHF 3'300.00). Anche il reddito finora percepito dall'appellante (CHF 2'700.00, rispettivamente CHF 2'635.00) co- prirebbe peraltro il suo fabbisogno minimo. Una partecipazione all'eccedenza non è per contro mai stata postulata. Il petito principale dell'atto d'appello dev'essere pertanto respinto nella misura della sua ammissibilità. Nella misura in cui il petito principale dell'atto appello è ricevibile, esso è identico al petito subordinato, il qua- le, non avendo portata autonoma, dev'essere pertanto a sua volta respinto (cfr. consid. 4.1 supra). 11.6. Non avendo l'appellato impugnato la sentenza di prima istanza, l'importo di CHF 200.00 mensili riconosciuto dal giudice di prime cure deve tuttavia rimane- re invariato (divieto della reformatio in pejus; art. 58 cpv. 1 CPC in combinato di- sposto all'art. 318 cpv. 1 lett. a e b CPC). 12. Da quanto precede discende che – nella misura in cui è ammissibile – l'- appello dev'essere integralmente respinto. 13.1. La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause civili (OECC; CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente alla luce dei costi effettivamente cagionati, s'impone di fissare le spese processuali in CHF 3'000.00. 13.2. In sede d'appello l'appellante risulta integralmente soccombente col suo petito. In ottemperanza ai principi di ripartizione statuiti all'art. 106 cpv. 1 CPC, la tassa di giustizia per la procedura d'appello dev'essere pertanto posta integralmente a suo carico. 13.3. In virtù del decreto ZK1 19 76 del 20 maggio 2019 la tassa di giustizia, a carico di A. \_\_\_\_\_ rimane a carico del Cantone dei Grigioni. È in ogni caso

#### **E. 18**

/ 20 riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni. 14.1. Il gratuito patrocinio non esenta dall'obbligo di rifondere le ripetibili alla controparte (artt. 118 cpv. 3 CPC e 122 cpv. 1 CPC), ragion per cui l'appellante – patrocinata d'ufficio e integralmente soccombente – è tenuta a rifondere all'appel- lato i costi di patrocinio a lui cagionati in sede d'appello (art. 105 cpv. 2 CPC). Il Tribunale cantonale fissa d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili dovute dalla par- te soccombente laddove le medesime sono state protestate dalla parte prevalente senza essere allegare in dettaglio (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 dell- 'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). 14.2.

Poiché l'appellato – quale parte prevalente – ha protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota spese per la procedura d'appello, le indennità a titolo di ripetibili per la presente procedura (IVA e spese incluse) sono stabilite discrezionalmente in CHF 2'000.00, considerando tale importo adeguato alla luce del dispendio – relativamente modesto – cagionatogli in questa sede. 14.3. Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 CPC, l'appellante è pertanto tenuta a rifondere all'appellato CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello.

#### **E. 19**

/ 20 del'11 luglio 2019 e "lettera a Tribunale cantonale dei Grigioni" del 12 luglio 2019), nel cui caso la tariffa oraria applicata è invece di CHF 200.00. 15.2.2. Il patrocinatore dell'appellante ha inoltre fatturato esborsi per l'importo complessivo di CHF 137.00 (CHF 108.00 per fotocopie, CHF 28.00 per spese postali e CHF 1.00 per spese telefoniche; act. G.2 pag. 2). 15.3.1. Per quanto riguarda l'onorario per il mandato di gratuito patrocinio si applica la tariffa oraria di CHF 200.00, rispettivamente di CHF 150.00 per gli avvocati praticanti (art. 5 cpv. 1 OOA in combinato disposto all'art. 6 cpv. 1 OOA). Poiché le tariffe orarie applicate dal patrocinatore dell'appellante corrispondono alle predette disposizioni e il dispendio temporale allegato dev'essere considerato – perlomeno nell'insieme – adeguato, l'onorario di CHF 1'687.50 fatturato è riconosciuto in toto. 15.3.2. All'onorario così determinato vanno sommati gli esborsi riconosciuti e l'IVA al tasso vigente del 7.7% (cfr. art. 5 cpv. 1 OOA). Per consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribunale cantonale riconosce un supplemento spese forfettario pari al 3% dell'onorario riconosciuto (cfr. fra tante sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 17 44 del 16 gennaio 2018 consid. 14.2; SK1 17 10 del 20 novembre 2019 consid. 6.5.8). Si rileva che il patrocinatore dell'appellante ha ommesso di allegare gli esborsi in dettaglio nella nota d'onorario. I medesimi non sono nemmeno ricostruibili sulla base delle informazioni da lui fornite. Potendo pertanto essere riconosciuti solamente esborsi per CHF 50.65 (3% dell'onorario di CHF 1'687.50), la remunerazione adeguata del patrocinatore dell'appellante dev'essere fissata in CHF 1'738.15 (CHF 50.65 + CHF 1'687.50). Sommando l'IVA, di CHF 133.85 (7.7% di CHF 1'738.15), l'importo complessivo a lui dovuto dev'essere fissato in CHF 1'872.00.

#### **E. 20**

/ 20 La Prima Camera civile pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 3'000.00, è posta a carico di A.\_\_\_\_\_. 3. A.\_\_\_\_\_ è tenuta a versare a C.\_\_\_\_\_ CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4. In virtù del decreto ZK1 19 76 del 20 maggio 2019 la tassa di giustizia a carico di A.\_\_\_\_\_ rimane a carico del Cantone dei Grigioni, il quale è inoltre tenuto a versare all'avv. Davide Fagetti CHF 1'872.00 a titolo di compensazione per le spese del patrocinio d'ufficio di A.\_\_\_\_\_. È riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni. 5. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.